

Legge federale sulle strade nazionali (LSN)

Modifica del 22 marzo 2013

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 gennaio 2012¹,
decreta:

I

La legge federale dell'8 marzo 1960² sulle strade nazionali è modificata come segue:

Art. 4a

4. Modifica della
classificazione

Dopo aver consultato il Cantone interessato, il Consiglio federale può modificare la classificazione di una strada nazionale stabilita dall'Assemblea federale, segnatamente se ragioni inerenti alla tecnica della circolazione lo richiedono.

Art. 8a

V. Trapasso della
proprietà e ripresa
di progetti nel caso
di adeguamenti
della rete delle
strade nazionali

¹ Qualora strade esistenti siano integrate nella rete delle strade nazionali, al momento dell'integrazione la loro proprietà è trasferita senza indennizzo alla Confederazione.

² Qualora strade nazionali esistenti siano stralciate dalla rete delle strade nazionali o sostituite da una strada nazionale dal tracciato diverso, la loro proprietà è trasferita senza indennizzo al rispettivo Cantone al momento dello stralcio o dell'apertura alla circolazione della nuova strada.

³ Qualora per una strada integrata nella rete delle strade nazionali vi sia un progetto approvato in base al diritto cantonale con decisione passata in giudicato, l'Assemblea federale decide se tale progetto è ripreso dalla Confederazione. L'approvazione cantonale equivale a un'approvazione dei piani ai sensi dell'articolo 26. I costi del progetto accumulati fino al momento dell'integrazione della strada nella rete delle strade nazionali sono a carico dei Cantoni.

¹ FF 2012 543

² RS 725.11

⁴ I progetti di costruzione, sistemazione e manutenzione non conclusi al momento dell'integrazione di una strada nella rete delle strade nazionali devono essere completati e finanziati dai Cantoni.

⁵ L'articolo 62a si applica per analogia ai capoversi 1–3.

Art. 20 cpv. 2

² Nell'ambito del completamento della rete delle strade nazionali³, il Consiglio federale decide in via definitiva, al momento dell'approvazione dei progetti generali, sul tracciato particolare delle strade nazionali nelle zone urbane e sul punto in cui le strade nazionali fuori dalle città diventano strade nazionali urbane.

Art. 23 cpv. 1

¹ All'interno degli allineamenti è vietato, salvo un permesso, sia realizzare nuove costruzioni sia trasformare quelle esistenti, anche se queste vi abbiano soltanto a sporgere. I lavori di manutenzione di un immobile non sono considerati trasformazioni secondo la presente disposizione.

Art. 27d cpv. 1, primo periodo

Concerne soltanto il testo francese.

II

Il decreto federale del 21 giugno 1960⁴ concernente la rete delle strade nazionali è abrogato.

III

La legge federale del 22 marzo 1985⁵ concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (LUMin) è modificata come segue:

Art. 35 cpv. 2^{bis}

^{2bis} Se strade esistenti sono integrate nella rete delle strade nazionali, i contributi compensativi sono versati al Cantone interessato fintanto che su tali strade situate sul suo territorio non sono effettuati importanti lavori di sistemazione.

³ Conformemente al DF del 21 giu. 1960 concernente la rete delle strade nazionali, nelle sue ultime versioni determinanti (RU 1960 900, 1984 1118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) e all'art. 197 n. 3 della Costituzione federale (RS 101).

⁴ RU 1960 900, 1984 1118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090

⁵ RS 725.116.2

IV

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 22 marzo 2013

La presidente: Maya Graf

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 22 marzo 2013

Il presidente: Filippo Lombardi

Il segretario: Philippe Schwab